

Comune di Aidone  
Regione Siciliana

Libero Consorzio Comunale di Enna  
**DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE**

N. 01 DEL 15 GEN. 2026 immediatamente esecutiva: SI ☐ NO ☐

**OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMI DI CONVENZIONE FRA IL TRIBUNALE DI ENNA E IL COMUNE DI AIDONE PER LO SVOLGIMENTO DI LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' DA PARTE DI SOGGETTI IN CARICO ALL'UFFICIO DISTRETTUALE DI ESECUZIONE PENALE ESTERNA DI CALTANISSETTA.**

L'anno duemilaventisei, il giorno 15 del mese di GENNAIO alle ore 13:56 e seguenti nella sede Municipale si è riunita la Giunta Comunale.  
All'appello risultano:

|   |                     | Presenti             | Assenti | Firme |
|---|---------------------|----------------------|---------|-------|
| 1 | <b>SINDACO</b>      | Raccuglia Annamaria  | X       |       |
| 2 | <b>VICE SINDACO</b> | Mirabella Alessandra | X       |       |
| 3 | <b>ASSESSORE</b>    | Tespi Angelo         |         | X     |
| 4 | <b>ASSESSORE</b>    | Cultreri Guglielmo   | X       |       |
| 5 | <b>ASSESSORE</b>    | Catalano Giuseppe    | X       |       |
|   |                     | Totale               | 4       | 1     |

- ☒ Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Annabel Sotera
- ☐ Partecipa, in sostituzione del Segretario Generale, il Vice - Segr. Dott.ssa Delda Moravia
- ☒ Assume la Presidenza il **Sindaco Annamaria Raccuglia**
- ☐ Assume la Presidenza il **Vice- Sindaco Mirabella Alessandra** atteso che il Sindaco per motivi istituzionali si allontana constatato il numero legale, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto.

**LA GIUNTA COMUNALE**

**VISTA** l'allegata proposta di deliberazione, munita del parere previsto dalla legge, ed esaminate le motivazioni poste a supporto della stessa;

**VISTO** l'ordinamento degli Enti Locali in Sicilia;

**VISTA** la normativa in materia;

**RITENUTO** di dover provvedere in merito;

Con votazione unanime favorevole espressa nei modi di legge.

**DELIBERA**

- di approvare integralmente la proposta allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, corredata del parere su di essa espresso.
- di dichiarare il presente atto I.E.
- di comunicare la presente ai capigruppo consiliari, contestualmente alla pubblicazione sul sito istituzionale.



L'Assessore Anziano

Antonio Vella

Il Presidente

Renzo C. M. M. M.

Il Segretario Comunale

Abel Saterio

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Pubblicazione all'albo pretorio on-line del Comune dal \_\_\_\_\_

Il Messo Comunale

Il Segretario Comunale, vista la relazione del Messo Comunale, certifica che il presente atto è stato pubblicato all'albo pretorio on-line del Comune dal \_\_\_\_\_<sup>1</sup>, senza opposizioni o reclami.

Il Segretario Comunale

\_\_ATTESTATO DI ESECUTIVITA'\_\_

Il presente atto è divenuto esecutivo in data 15/01/2026 :

- ☒ essendo stata dichiarata l'immediata eseguibilità (Art. 12, c.2, L.R. 44/91) .
- ☐ essendo trascorsi 10 gg. dal \_\_\_\_\_, data di inizio pubblicazione (Art. 12, c.1, L.R. 44/91).
- ☐ essendo trascorsi \_\_\_\_\_ gg. dall'inizio della pubblicazione senza opposizioni o reclami.



Il Segretario Comunale

Abel Saterio

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

Dalla residenza municipale, li \_\_\_\_\_

Il Funzionario Comunale

<sup>1</sup> 15 gg. per quelle ordinarie; 60 gg. per lo schema del programma triennale delle opere pubbliche.



**Comune di Aidone**  
*Regione Siciliana*  
*Libero Consorzio Comunale di Enna*

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE

Proposta N° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**Ufficio proponente:**  
**AREA SERVIZI AL CITTADINO**

Responsabile Area: Dott.ssa Demetra Di Dio Ciantia

**OGGETTO:**

Approvazione schemi di convenzione fra il Tribunale di Enna e il Comune di Aidone per lo svolgimento di Lavori di Pubblica Utilità da parte di soggetti in carico all'Ufficio Distrettuale di Esecuzione Penale Esterna di Caltanissetta.

**Data:** 15/01/2026

Il Responsabile dell'Area

Dott.ssa Demetra Di Dio Ciantia

Approvata nella seduta del : 15/01/2026 Immediatamente esecutiva : ☒ SI ☐ NO

Il Sindaco



Il Segretario Comunale

## IL RESPONSABILE DELL'AREA

Nominato con determina sindacale n. 2 del 02/01/2026

Sentite le Direttive del Sindaco;

### Visti:

- l'art. 27, comma 3, della Costituzione: «le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato»;
- la Legge n. 354/1975 sull'Ordinamento Penitenziario, e s.m.i., in particolare l'art. 47;
- il D.P.R. n. 230/2000, ed in particolare:
  - art. 1 – trattamento rieducativo finalizzato al reinserimento sociale;
  - art. 27 – riflessione critica sulle condotte antigiuridiche;
  - art. 68, comma 6 – partecipazione della comunità al reinserimento sociale;
  - art. 118 – promozione di valutazione critica e reinserimento duraturo;
- l'art. 168-bis c.p., recante la messa alla prova per adulti, che prevede lo svolgimento di lavoro di pubblica utilità non retribuito presso enti pubblici o enti del terzo settore;
- l'art. 464-bis c. 4 lett. b) c.p.p. che richiede, nei programmi di trattamento, le prescrizioni relative al lavoro di pubblica utilità;
- l'art. 54 del D.Lgs. 274/2000, in tema di pena del lavoro di pubblica utilità;
- il D.M. 26 marzo 2001, art. 2, sulle convenzioni con il Ministero della Giustizia o con il Presidente del Tribunale competente per territorio.

### Richiamati

- la Legge 328/2000, art. 6, che prevede la promozione di forme innovative di collaborazione e solidarietà comunitaria;
- il DPR 616/1977, art. 23, che attribuisce ai Comuni funzioni in materia di assistenza post penitenziaria;
- l'art. 8 della L. 67/2014 e il D.M. 8 giugno 2015 n. 88, che disciplinano le convenzioni per la messa alla prova. Considerato che l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna svolge funzioni di osservazione, trattamento, riabilitazione e reinserimento sociale e che le attività a favore della collettività costituiscono:
  - forma di riparazione verso la comunità;
  - azione riparatoria condivisa in esiti di mediazione;
  - percorso di reintegrazione sociale del reo;

Preso atto che la riparazione consiste nello svolgimento di attività non retribuita presso enti pubblici o enti del privato sociale.



## **LA GIUNTA COMUNALE**

**VISTA** ed esaminata la proposta di deliberazione allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale avente per oggetto "Approvazione schemi di convenzione fra il Tribunale di Enna e il Comune di Aidone per lo svolgimento di Lavori di Pubblica Utilità da parte di soggetti in carico all'Ufficio Distrettuale di Esecuzione Penale Esterna di Caltanissetta."

**VISTO** il parere di Regolarità tecnica sulla stessa espresso dal Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria ai sensi dell'articolo 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepita dalla legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e da ultimo modificato dall'art. 12 della L.R. 30/2000;

**VISTO** il parere di Regolarità contabile sulla stessa espresso dal Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria ai sensi dell'articolo 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepita dalla legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e da ultimo modificato dall'art. 12 della L.R. 30/2000; R.

**RITENUTA** detta proposta meritevole di approvazione per le motivazioni espresse nella stessa;

**VISTO** l'O.EE.LL.; Con voti unanimi espressi nei modi di legge

## **DELIBERA APPROVARE**

integralmente la proposta di deliberazione avente per oggetto "Approvazione schemi di convenzione fra il Tribunale di Enna e il Comune di Aidone per lo svolgimento di Lavori di Pubblica Utilità da parte di soggetti in carico all'Ufficio Distrettuale di Esecuzione Penale Esterna di Caltanissetta" allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale che qui si intende integralmente riportata e trascritta di cui ne costituisce unico ed intero atto;

Con successiva separata votazione favorevole unanime viene dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12, comma 2 della L.R. n.44/91

**Vista** la nota del 22/08/2025 dell'Ufficio Distrettuale di Esecuzione Penale Esterna di Caltanissetta (UDEPE), con la quale è stata proposta al Comune di Aidone la stipula di due convenzioni relative all'accoglienza di soggetti imputati e/o condannati ammessi al Lavoro di Pubblica Utilità (LPU), Messa alla Prova (MAP), Sanzione Sostitutiva o Sostituto di Pena Detentiva breve.

**Visti** gli schemi di convenzione allegati, composti da n. 8 articoli per il Lavoro di Pubblica Utilità (LPU) e n. 9 articoli per la Messa alla Prova (MAP) che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

**Preso atto che** il presente atto comporta come unico onere a carico del Comune di Aidone:

- il pagamento della polizza assicurativa RCT;
- l'acquisto di eventuali dispositivi di sicurezza richiesti.

**Dato atto** dell'assenza di situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6-bis L. 241/1990, introdotto dalla L. 190/2012, e in conformità al PTPCT/P.I.A.O. 2025-2027.

**Visti**

il TUEL l'O.R.EE.LL.

lo Statuto Comunale

#### **PROPONE DI DELIBERARE**

**1. Di approvare** gli schemi di convenzione tra il Comune di Aidone e l'Ufficio Distrettuale di Esecuzione Penale Esterna (UDEPE) di Caltanissetta, composti da n. 8 articoli (LPU) e n. 9 articoli (MAP), allegati al presente atto.

**2. Di autorizzare** il Sindaco alla sottoscrizione delle convenzioni con il Tribunale di Enna e con l'UDEPE di Caltanissetta.

**3. Di prendere atto che** lo svolgimento delle attività previste non costituisce in alcun modo rapporto di lavoro con l'Amministrazione comunale e che l'unico onere è rappresentato dalla copertura assicurativa RCT e dai dispositivi di sicurezza eventualmente necessari.

**4. Di individuare** le Assistenti Sociali del Comune di Aidone quali referenti incaricate dell'attuazione delle attività previste dalle convenzioni.

**5. Di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente esecutivo, stante l'urgenza di attivare i percorsi di giustizia riparativa.

**6. Di pubblicare** il presente provvedimento all'Albo Pretorio online e nella sezione "Obblighi di Pubblicazione L.R. 11/2015", ai sensi dell'art. 18 della L.R. 22/2008, come modificata dagli artt. 12 comma 24 e 13 comma 5 della L.R. 13/2022.

### PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

CONSTATATA la corrispondenza a norme, leggi, regolamenti o altre fonti attinenti alla materia specifica, e che disciplinano, in concreto, la fattispecie prevista dalla presente proposta di deliberazione;

VERIFICATA la completezza dell'istruttoria;

Ai sensi e per gli effetti dell'art.53 della L.R. 48/91, come modificato dall'art. 12 della L.R. 30/2000, si esprime parere:

Favorevole

in ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione.

Addi, 15/01/2026

Il Responsabile dell'Area Politiche Sociali- Demografici

Giuseppe Di Dio

Si dà atto che la superiore proposta non comporta, né direttamente né indirettamente, oneri finanziari, né presenta alcuno degli aspetti contabili, finanziari e fiscali previsti dalle vigenti norme, per cui il parere di regolarità contabile non è necessario in quanto si risolverebbe in un atto inutile.

Addi, \_\_\_\_\_

Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria

### PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art.53 della L.R. 48/91, come modificato dalla L.R. 30/2000, si esprime parere:

Favorevole

in ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di deliberazione.

Addi, 15/01/2026

Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria

Giuseppe Di Dio

### ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi e per gli effetti dell'art.55, comma 5°, della L.R. 48/1991, si attesta la copertura finanziaria della spesa occorrente:

Somma da impegnare Euro \_\_\_\_\_ Competenza

Addi, \_\_\_\_\_

Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria





## **Ministero della Giustizia**

Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità

---

### PREMESSO

che a norma dell'art. 54 del D. L.gs 28 agosto 2000, n. 274, il Giudice di Pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

che l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le Amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art.1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che il Ministro della Giustizia con provvedimento in data 16 luglio 2001 ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni di cui all'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del Decreto legislativo 274/2000;

che l'Ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato Decreto legislativo;

### TRA

Il Ministero della Giustizia, che interviene al presente atto nella persona del dott. \_\_\_\_\_, Presidente del Tribunale di \_\_\_\_\_, giusta la delega di cui in premessa

### E

L'Ente COMUNE DI Aidone, nella persona del legale rappresentante pro- tempore, Annamaria Raccuglia, nata il 01/11/1969 a Milano



## SI CONVIENE E SI STIPULA

quanto segue:

### Art. 1

#### Attività da svolgere

L'Ente consente che n.5 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art.54 del decreto legislativo citato in premessa, prestino presso la propria struttura attività non retribuita a favore della collettività. L'Ente specifica che, presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

- a. salvaguardia e/o ripristino del verde pubblico;
- b. pulizia strade cittadine e aree urbane;
- c. custodia, vigilanza, manutenzione e pulizia di strutture pubbliche (locali comunali, palestre, biblioteche, campi sportivi, centri diurni, cimiteri etc.);
- d. lavori di piccola manutenzione presso strutture pubbliche;
- e. vigilanza agli alunni presso le scuole;
- f. uscierato e collaborazione con gli Uffici comunali.

### Art. 2

#### Modalità di svolgimento

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel provvedimento di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'art. 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

### Art. 3

#### Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni

L'Ente che acconsente alla prestazione dell'attività non retribuita, individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni.

L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.

### Art. 4

#### Modalità di trattamento

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare

l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla Convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l'art. 54, commi 2, 3 e 4 del citato decreto legislativo.

L'Ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

#### Art. 5

##### Divieto di retribuzione – Assicurazioni sociali

È fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

È obbligatoria ed è a carico dell'Ente ospitante l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

#### Art. 6

##### Violazione degli obblighi – Relazione sul lavoro svolto

I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente Convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni, dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti al lavoro svolto dal condannato.

#### Art. 7

##### Risoluzione della convenzione

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Ente.

#### Art. 8

##### Durata della convenzione

La presente convenzione avrà la durata di anni 5 a decorrere dalla data della firma.

\_\_\_\_\_li,

PER L'ENTE

PER IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_





## TRIBUNALE DI ENNA

**Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli artt. 168 bis c.p., art. 464 bis c.p.p., e art. 2, comma 1 del D. M. 8 giugno 2015, n. 88 del Ministro della Giustizia**

### Premesso

che nei casi previsti dall'art. 168-bis del codice penale, su richiesta dell'imputato, il giudice può sospendere il procedimento e disporre la messa alla prova, sulla base di un programma di trattamento predisposto dall'Ufficio di esecuzione penale esterna, subordinato all'espletamento di una prestazione di pubblica utilità;

che ai sensi dell'168-bis, comma 3, il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettività, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, nel rispetto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato;

che ai sensi dell'art. 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67 e dell'art. 2 comma 1 del D.M. 8 giugno 2015, n. 88 del Ministro della Giustizia, l'attività non retribuita in favore della collettività per la messa alla prova è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministro della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il presidente del tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni. gli enti o le organizzazioni indicate nell'art.1, comma 1 del citato decreto ministeriale;

che il Ministro della Giustizia, con l'atto allegato, ha delegato i presidenti dei tribunali a stipulare le convenzioni previste dall'art. 2, comma 1 del DM 88/2015, per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità per gli imputati ammessi alla prova ai sensi dell'art. 168-bis codice penale;

che l'Ente firmatario della presente convenzione rientra tra quelli indicati dalle norme di riferimento; tutto ciò premesso, quale parte integrante della presente convenzione tra il Ministero della Giustizia, che interviene nella persona del dott. \_\_\_\_\_, Presidente del Tribunale di ENNA giusta delega di cui all'atto in premessa, e l'Ente COMUNE DI AIDONE nella persona del legale rappresentante ANNAMARIA RACCUGLIA, nata il 01/11/1969 a MILANO

si conviene e si stipula quanto  
segue:

### Art. 1

L'Ente consente che n. 10 soggetti svolgano presso le proprie strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, per l'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 168-bis codice penale. Le sedi presso le quali potrà essere svolta l'attività lavorativa sono complessivamente 1, dislocate sul territorio come da elenco allegato.

L'ente informerà periodicamente la cancelleria del tribunale e l'ufficio di esecuzione penale esterna, sulla situazione dei posti di lavoro disponibili presso i propri centri per favorire l'attività di orientamento e avvio degli imputati al lavoro di pubblica utilità, e indirizzare le istanze pendenti presso gli uffici giudiziari.

## Art. 2

I soggetti ammessi allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità presteranno, presso le strutture dell'Ente, le seguenti attività, rientranti nei settori di impiego indicati dall'art. 2, comma 4, del DM n. 88/2015.

a. salvaguardia e/o ripristino del verde pubblico; b. pulizia strade cittadine e aree urbane; c. custodia, vigilanza, manutenzione e pulizia di strutture pubbliche (locali comunali, palestre, biblioteche, campi sportivi, centri diurni, cimiteri etc.); d. lavori di piccola manutenzione presso strutture pubbliche; e. vigilanza agli alunni presso le scuole; f. usciere e collaborazione con gli Uffici comunali.

L'Ente si impegna a comunicare ogni eventuale variazione dell'elenco delle prestazioni, alla cancelleria del tribunale e all'ufficio di esecuzione penale esterna.

## Art. 3

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel programma di trattamento e dall'ordinanza di ammissione alla prova; il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fra quelle sopra elencate, la durata e l'orario di svolgimento della prestazione lavorativa, nel rispetto delle esigenze di vita dei richiedenti, dei diritti fondamentali e della dignità della persona.

L'ufficio di esecuzione penale esterna, che redige il programma di trattamento, cura per quanto possibile la conciliazione tra le diverse esigenze dell'imputato e dell'ente, sia nella fase di istruzione del procedimento di messa alla prova, sia durante l'esecuzione dell'attività di pubblica utilità, anche in funzione di eventuali variazioni del programma dell'attività lavorativa, da sottoporre all'approvazione del giudice competente.

Come stabilito dalla normativa vigente, è fatto divieto all'Ente di corrispondere ai soggetti impegnati nelle prestazioni lavorative una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia a quanto stabilito dal DM 88/2015 e dalle norme che regolano la disciplina del lavoro di pubblica utilità degli imputati ammessi alla sospensione del processo e messa alla prova.

## Art. 4

L'ente garantisce la conformità delle proprie sedi alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro, e si impegna ad assicurare la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso dispositivi di protezione individuali, l'integrità dei soggetti ammessi alla prova, secondo quanto previsto dal Decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 81.

Gli oneri per la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi, dei soggetti avviati al lavoro di pubblica utilità, è a carico dell'ente, che provvederà, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli uffici competenti.

Se previsti, l'ente potrà beneficiare di eventuali finanziamenti pubblici per far fronte ai predetti costi.

## Art. 5

L'ente comunicherà all'UEPE il nominativo dei referenti, incaricati di coordinare la prestazione lavorativa degli imputati, e di impartire le relative istruzioni.

I referenti si impegnano a segnalare immediatamente, anche per le vie brevi,



all'ufficio di esecuzione penale esterna incaricato del procedimento, l'eventuale rifiuto a svolgere la prestazione di pubblica utilità da parte dei soggetti ammessi alla prova, e di ogni altra grave inosservanza degli obblighi assunti.

Segnaleranno, inoltre, con tempestività, le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d'opera, trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa indicata dall'art. 3, comma 6 del decreto ministeriale. In tale caso, d'intesa tra le parti, verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa, da rendere nel termine fissato dal giudice ai sensi dell'art. 464 - *quinquies* del codice di procedura penale.

L'ente consentirà l'accesso presso le proprie sedi ai funzionari dell'Ufficio di esecuzione penale esterna incaricati di svolgere l'attività di controllo che sarà effettuata, di norma, durante l'orario di lavoro, nonché la visione e l'eventuale estrazione di copia del registro delle presenze, o degli atti annotati dall'equivalente strumento di rilevazione elettronico, che l'ente si impegna a predisporre.

L'ufficio di esecuzione penale esterna informerà l'ente sul nominativo del funzionario incaricato di seguire l'andamento della messa alla prova per ciascuno dei soggetti inseriti.

L'ente si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione dei nominativi dei referenti all'ufficio di esecuzione penale esterna.

#### **Art. 6**

I referenti indicati all'art. 4 della convenzione, al termine del periodo previsto per l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità, forniranno le informazioni inerenti all'assolvimento degli obblighi dell'imputato all'ufficio di esecuzione penale esterna, che assicura le comunicazioni all'autorità giudiziaria competente, con le modalità previste dall'art. 141 ter. commi 4 e 5, del Decreto legislativo 28 luglio 1998, n. 271.

#### **Art. 7**

In caso di grave o reiterata inosservanza delle condizioni stabilite, la convenzione potrà essere risolta da parte del ministero della giustizia, o del presidente del tribunale da esso delegato, fatte salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persona preposte al funzionamento dell'ente.

L'ente potrà recedere dalla presente convenzione, prima del termine di cui all'art. 8, in caso di cessazione dell'attività.

#### **Art. 8**

Nell'ipotesi di cessazione parziale o totale delle attività dell'ente, di recesso o di risoluzione della presente convenzione, tali da rendere impossibile la prosecuzione dell'attività di lavoro, l'ufficio di esecuzione penale esterna informa tempestivamente il giudice che ha disposto la sospensione del processo con la messa alla prova, per l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 4, comma 3 del DM n. 88/2015.

#### **Art. 9**

La presente convenzione avrà la durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata d'intesa tra i contraenti.

Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di lavori di pubblica utilità e di sospensione del processo con messa alla prova.



Copia della convenzione viene inviata al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sul sito internet del Ministero e inclusa nell'elenco degli enti convenzionati presso la cancelleria di ciascun Tribunale; viene inviata, inoltre, al Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli affari di giustizia - Direzione Generale degli Affari Interni e al Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità - Direzione Generale per l'esecuzione penale esterna e di messa alla prova, nonché all'ufficio di esecuzione penale esterna competente.

\_\_\_\_\_, li

II Rappresentante dell'Ente

\_\_\_\_\_

II Presidente del Tribunale

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_